

CONSULTAZIONE CONCERNENTE LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI PER L'ANNO 2018

Quesito n. 1

Si chiedono osservazioni motivate in ordine all'elenco delle attività individuate dall'Autorità al fine di individuare i soggetti tenuti al versamento contributivo.

La Fedespedi non condivide l'elenco delle attività redatto dall'Autorità al fine di individuare i soggetti tenuti al versamento contributivo e ritiene debbano essere espunti i servizi di trasporto merci su strada connessi con porti, stazioni ferroviarie, aeroporti, interporti (lettera i), nonché i servizi logistici e accessori ai settori dei trasporti (lettera l), relativamente alle attività svolte dalle imprese rappresentate, quali la spedizione internazionale, il magazzinaggio e la custodia, l'autotrasporto merci. Tali servizi non sono di competenza dell'Autorità che difatti non li ha mai regolati, né potrebbe regolarli. Com'è noto, la Fedespedi è ricorrente con la Confetra contro le deliberazioni dell'Autorità che impongono il pagamento del contributo alle imprese rappresentate; da quel contenzioso è scaturito il pronunciamento della Corte Costituzionale (Sentenza n.69 del 4.4.2017) che testualmente recita *"Quanto all'individuazione dei soggetti obbligati, la stessa disposizione fa riferimento ai gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati, ossia a coloro nei confronti dei quali l'ART abbia effettivamente posto in essere le attività (specificate al comma 3 dell'art.37) attraverso le quali esercita le proprie competenze (enumerate dal comma 2 del medesimo articolo). Dunque la platea degli obbligati non è individuata, come ritiene il remittente dal mero riferimento ad un'ampia, quanto indefinita, nozione di mercato dei trasporti (e dei servizi accessori); al contrario, deve ritenersi che includa **solo coloro che svolgono attività nei confronti delle quali l'ART ha concretamente esercitato le proprie funzioni regolatorie istituzionali**, come del resto ha ritenuto anche il Consiglio di Stato in fase cautelare (Consiglio di Stato, quarta sezione, ordinanza 29 gennaio 2016, n.312)".*



Secondo la Corte dunque la legge prevede che possano essere incisi solo i soggetti nei confronti dei quali l’Autorità abbia “*effettivamente*” posto in essere attività regolatoria, la qual cosa non è mai avvenuta, né potrebbe accadere con riguardo alle imprese rappresentate da Fedespedit.

Si rileva inoltre che la lettera i (servizi di trasporto di merci su strada connessi con porti, stazioni ferroviarie, aeroporti, interporti), è ampia e generica.

Quesito n. 2

Si chiedono osservazioni motivate in ordine ai criteri sopra indicati per l’individuazione del fatturato rilevante.

L’Autorità ipotizza di reintrodurre un’aliquota diversificata per le imprese di trasporto merci su strada, le quali sono del tutto escluse dalla contribuzione come già illustrato in precedenza. Quelle imprese non sono tenute ad alcun versamento, giusto quanto sancito dalla Corte Costituzionale con la Sentenza n.69/2017.

Quesito n. 3

Si chiedono osservazioni motivate in relazione ai criteri di identificazione del fatturato per i soggetti operanti nel trasporto aereo di passeggeri e/o merci.

L’Autorità conferma di voler esentare il pagamento dei contributi fino a 3.000 euro. Non essendo specificata l’aliquota contributiva non è possibile calcolare a quale livello di ricavi esenti corrisponda il limite di 3.000 euro. Si ritiene comunque che l’Autorità non abbia il potere di esentare soggetti che, come nel caso dei taxi, sono obbligati per legge alla contribuzione. Se non ci fossero esenzioni l’Autorità avrebbe modo di applicare un’aliquota contributiva inferiore; inoltre una maggiore pluralità dei soggetti incisi sarebbe a garanzia dell’indipendenza dell’Autorità stessa.

Quesito n. 4

Si chiedono osservazioni motivate in relazione ai criteri di identificazione del fatturato dei soggetti operanti nel trasporto via mare o per altre vie navigabili di passeggeri e/o merci.

Nessuna osservazione.

Quesito n. 5

Si chiedono osservazioni motivate in ordine ai soggetti operanti nel settore del trasporto merci su strada connessi con porti, stazioni ferroviarie, aeroporti, interporti.

Atteso che diverse imprese di spedizione aderenti dispongono di veicoli superiori a 16 tonnellate, si ritiene che le stesse non debbano essere assoggettate al contributo. Difatti le imprese di autotrasporto sono escluse dal pagamento, come sancito dal Tar del Piemonte con Sentenza prot. n.539/2017 del 21.4.2017 che, riprendendo la citata Sentenza della Corte Costituzionale n. 69/2017, espressamente recita *"Si ritiene in definitiva, anche alle luce delle indicazioni provenienti dal giudice delle leggi, che -ai fini dell'individuazione dei soggetti obbligati al versamento del contributo ART - debba essere innanzitutto esclusa in linea di principio una interpretazione estensiva ed unitaria del concetto di "trasporto"; quanto agli autotrasportatori, rappresentati dall'associazione ricorrente, costoro non possono annoverarsi tra i legittimi destinatari del contributo dovuto ad ART per l'anno 2017, **non risultando alcuna concreta attività di intervento dell'ART in questo settore** (neppure allegata dall'amministrazione), così come non è stata allegata la sussistenza di oggettive ragioni di mercato che comporterebbero l'attivazione delle competenza di cui all'art. 37 comma 2 lett. b) del d.l. n. 201/2011."*

Il principio espresso dal TAR con riferimento al contributo 2017 vale anche per il contributo 2018. Qualora l'Autorità ritenesse di aver meglio definito il servizio di trasporto specificando che si tratta di quello connesso con porti, stazioni ferroviarie, aeroporti, interporti, ciò sarebbe del tutto irrazionale e irragionevole giacché nessun atto regolatorio dell'Autorità riguarda l'autotrasporto merci su strada indipendentemente da qualsiasi non meglio definita connessione con porti, stazioni ferroviarie, aeroporti e interporti.

Quesito n. 6

Si chiedono osservazioni motivate in ordine ai criteri di determinazione e alla quantificazione del contributo dovuto dai soggetti operanti nel settore del trasporto merci su strada connessi con porti, stazioni ferroviarie, aeroporti, interporti.

I soggetti operanti nel settore delle spedizioni internazionali e del trasporto merci su strada connessi con porti, stazioni ferroviarie, aeroporti, interporti non possono essere assoggettati al contributo in quanto l’Autorità non ha emesso, né potrebbe emettere, alcun atto regolatorio nei loro confronti.

Quesito n. 7

Si chiedono osservazioni motivate in ordine alla possibilità di versare il contributo per il funzionamento dell’Autorità anche attraverso l’Albo nazionale.

Stante quanto già espresso, si esprime contrarietà alla proposta.

Quesito n. 8

Si chiedono osservazioni motivate in relazione alle dichiarazioni da rendere.

Si esprime contrarietà alla proposta relativamente alle attività delle imprese rappresentate dalla Scrivente per quanto già espresso sopra.